

L'anno 2004, il giorno 27 del mese di maggio in Roma

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. - CONFCOMMERCIO

e

MANAGERITALIA - Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Terziario Avanzato

si è stipulato il seguente Accordo di rinnovo del CCNL 26 aprile 1995 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 1 - Minimo contrattuale mensile

1. A decorrere dal 1° luglio 2004 il minimo contrattuale mensile è fissato in Euro 3000,00 (tremila/00) lorde.

Art. 2 - Aumento retributivo

1. Ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 210,00 (duecentodieci/00) mensili lorde dal 1° luglio 2004, un aumento pari a euro 125,00 (centoventicinque/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2005 ed un aumento pari a euro 120,00 (centoventi/00) mensili lorde dal 1° gennaio 2006.

2. Gli aumenti, ivi compreso l'incremento del minimo contrattuale di cui all'art. 1, potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, soltanto da somme concesse dalle aziende successivamente al 31 dicembre 2002 a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali.

3. Ai dirigenti assunti o nominati dal 28 maggio 2004 al 31 dicembre 2004 competono esclusivamente gli aumenti con decorrenza 1° gennaio 2005 e 1° gennaio 2006, indicati al precedente comma 1, mentre ai dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 sarà dovuto il solo aumento riferito all'anno 2006.

Art. 3 – Una tantum

1. In relazione al periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 ai dirigenti assunti o nominati precedentemente al 1° gennaio 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di luglio 2004, un importo “una tantum” di euro 2.000,00 (duemila/00) lorde, a titolo di arretrati retributivi maturati nell'anno 2003.

2. Ai dirigenti assunti o nominati nel periodo 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003, in forza alla data di stipula del presente accordo, l'importo di cui sopra sarà erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo di cui al comma precedente.

3. L'importo “una tantum” previsto ai precedenti commi potrà essere assorbito, fino a concorrenza, da eventuali somme concesse dalle aziende, successivamente al 31 dicembre 2002, a titolo di acconto o di anticipazione sui futuri miglioramenti economici contrattuali o delle quali sia stato espressamente stabilito l'assorbimento all'atto della concessione.

4. L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale, ad eccezione dell'eventuale preavviso o dell'indennità sostitutiva.

Art. 4 – Previdenza integrativa individuale

A decorrere dal 1° luglio 2004 la contribuzione di cui al comma 3 dell'art. 26bis del ccnl viene modificata come segue: il contributo a carico del datore di lavoro è pari a euro 4.803,05 in ragione d'anno, mentre il contributo da parte del dirigente è pari a euro 464,81, sempre in ragione d'anno.

Art. 5 - Scatti di anzianità

L'art. 11 del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Al compimento di ciascun biennio di anzianità nella qualifica, con un massimo di undici bienni, il dirigente avrà diritto a scatti di anzianità nella misura elevata dal 1° gennaio 1992 a euro 129,11 (lire 250.000) mensili lorde.

2. La maturazione degli scatti decorre dalla data di anzianità aziendale nella qualifica, se essa coincide con il primo giorno del mese, ovvero, in caso diverso, dal primo giorno del mese successivo.

3. Tali scatti, che decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, non sono assorbiti in nessun caso, né possono assorbire alcuna voce retributiva.

4. In occasione della maturazione di ogni scatto verranno rivalutati quelli maturati successivamente al 31 dicembre 1977, sulla base dell'importo di euro 129,11 (lire 250.000), senza corresponsione di arretrati per il periodo pregresso.

5. L'istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2004.

6. Ai dirigenti in servizio al 30 giugno 2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1° luglio 2004/30 giugno 2006, di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri:

- a) 129,11 euro, al momento di quella che sarebbe stata la data di maturazione dell'abrogato scatto di anzianità;
- b) ulteriori 129,11 euro, alla scadenza del sesto mese da tale data;
- c) ai dirigenti che nel biennio in parola avrebbero maturato l'11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l'importo di cui alla precedente lettera a).

Art. 6 – Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2004, il comma 1 dell'art. 27 del ccnl 26 aprile 1995 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dal 1° gennaio 2004 è fissato nella misura del 5,7% a carico dell'azienda e dell'1,87% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00, comprensivo della quota di cui all'accordo specifico a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento della contribuzione rispetto all'anno 2003 verranno destinate al finanziamento di specifici programmi di prevenzione sanitaria per i dirigenti in servizio e per i prosecutori volontari".

Dichiarazione delle Parti

Qualora per l'anno 2005 non venisse nuovamente confermato dal legislatore l'attuale limite annuo di deducibilità (corrispondente a euro 3.615,20) per i contributi versati ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 41, le Parti si impegnano ad incontrarsi con urgenza al fine di concordare i necessari provvedimenti per evitare che le aziende debbano sopportare costi aggiuntivi.

Le Parti, al fine di rendere efficace l'iniziativa di prevenzione, concordano nel destinare le relative risorse, contabilmente evidenziate, nel rispetto di un percorso diagnostico predefinito in seno al Fondo Mario Besusso, adeguato alle esigenze sanitarie del dirigente, tenuto conto del sesso e dell'età.

Gli organi direttivi del Fondo Mario Besusso provvederanno a monitorare periodicamente l'adeguatezza del progetto, anche sotto l'aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

Art. 7 – Previdenza integrativa (Fondo Mario Negri)

1. Ferma restando la retribuzione convenzionale di cui al comma 5 dell'art. 26 del ccnl 26 aprile 1995, come modificato dall'accordo del 19 dicembre 2002, le aliquote per il computo della contribuzione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 26 medesimo sono modificate come segue:

▪ a decorrere dal 1° gennaio 2003,		
- contributo ordinario azienda	10,14%	
- contributo ordinario dirigente	1,00%	
- contributo integrativo azienda	1,48% ;	
▪ a decorrere dal 1° gennaio 2004,		
- contributo ordinario azienda	10,14%	
- contributo ordinario dirigente	1,00%	
- contributo integrativo azienda	1,50% .	
▪ a decorrere dal 1° gennaio 2005,		
- contributo ordinario azienda	10,14%	
- contributo ordinario dirigente	1,00%	
- contributo integrativo azienda	1,52% .	
▪ a decorrere dal 1° gennaio 2006,		
- contributo ordinario azienda	10,14%	
- contributo ordinario dirigente	1,00%	
- contributo integrativo azienda	1,54% .	

2. Accordi individuali stipulati, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno statuire di destinare alla previdenza integrativa contributi volontari addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Mario Negri.

Art. 8 – Dirigenti di prima nomina

1. A titolo sperimentale e con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi degli artt. 26 e 26bis del ccnl, le aziende possono optare per forme di contribuzione ridotta con riferimento ai dirigenti di prima nomina (DPN) come di seguito definiti.

2. Ai sensi del precedente comma 1, sono considerati DPN i dirigenti con un'età anagrafica fino a 39 anni compiuti e i quadri che, avendo maturato un'anzianità nella qualifica nella

stessa azienda pari o superiore a 5 anni, vengano nominati dirigenti entro il compimento del 48° anno di età.

3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo. Decorso un triennio dalla data di nomina, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale generale. In caso di nomina di DPN residenti o domiciliati al sud¹ e con sede di lavoro nel sud Italia, la permanenza nella suddetta area potrà essere prolungata di un ulteriore triennio sempre che continuino a sussistere entrambi i requisiti (residenza/domicilio e sede di lavoro) sopra indicati.

4. Stante il carattere sperimentale della presente norma, le parti concordano nel limitarne l'applicabilità ai soli dirigenti assunti o nominati con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° giorno del mese successivo la data di stipula del presente accordo e fino al 31 dicembre 2006. Le parti si riservano, quindi, di valutare l'impatto della norma e di confermarne l'applicabilità in occasione del prossimo rinnovo del ccnl.

5. Tutto ciò premesso, con riferimento ai DPN come sopra definiti, la contribuzione dovuta dalla data di nomina/assunzione e fino al compimento di un triennio di anzianità nella qualifica potrà essere la seguente:

- art. 26 – previdenza integrativa

comma 4 bis – Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 3, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i Dirigenti di prima nomina (DPN), per l'anno 2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 5, mentre il contributo integrativo viene confermato nella medesima misura applicabile per la generalità dei dirigenti.

- art. 26 bis – previdenza integrativa individuale e coperture assicurative

comma 3 bis – Ai Dirigenti di prima nomina (DPN) saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione, come da tabella allegata. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all'Associazione Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

Art. 9 – Adeguamenti in materia di collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dei decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998

1. Il comma 17 dell'art. 29 del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:

"17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 53 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità in corrispondenza del 58° e 59° anno compiuto;
- 8 mensilità in corrispondenza del 57° e 60° anno compiuto;
- 7 mensilità in corrispondenza del 56° e 61° anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 55° e 62° anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 54° e 63° anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 53° e 64° anno compiuto".

¹ Le parti convengono che per "sud Italia" debbano intendersi le seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Le parti si impegnano a definire, entro l'31 ottobre 2004, i necessari adeguamenti in materia di collegio di conciliazione ed arbitrato, ai sensi dei Decreti Legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.

3. Le parti, in relazione alla definizione degli adeguamenti di cui al comma 2, tenendo conto della maggiore tutela che deve essere garantita a coloro che, avendo un'età compresa fra i 53 ed i 64 anni, perdono il posto di lavoro senza aver neppure maturato i requisiti per il pensionamento, si impegnano a rivedere l'istituto del preavviso di licenziamento, una volta approvata la Legge di riforma del sistema pensionistico pubblico.

Art. 10 – Ferie

Il comma 6 dell'art. 15 del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:

"6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all'anno di maturazione".

Art. 11 - Trasferimento

Con effetto dal 1° luglio 2004 la dichiarazione delle parti in merito agli artt. 18, 22 e 25 del ccnl 26 aprile 1995 è integrata come segue:

"Le parti chiariscono che le disposizioni contenute nel 4° e 5° comma dell'art. 18 (trasferimento), nel 2° comma dell'art. 22 (trasferimento di proprietà dell'azienda) e nell'art. 25 (mutamento di posizione) si applicano solo nel caso in cui l'evento risulti sostanzialmente incidente sulla posizione del dirigente determinando nei confronti di quest'ultimo una effettiva situazione di detramento. Nel caso di trasferimento disposto dall'azienda, il detramento si considera ravvisabile qualora la distanza dalla sede di lavoro originaria risulti superiore a 75 Km".

Art. 12 – Malattia

Il comma 3 dell'art. 20 del ccnl 26 aprile 1995 è sostituito dal seguente:

"3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 33".

Art. 13 – Commissione di clima sul mobbing

Le parti, in considerazione della rilevanza sociale assunta dalle problematiche derivanti dalla pratica del cd. "mobbing", concordano sulla necessità di operare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dalle parti stipulanti il presente accordo, dalle organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di ccnl. Tale Commissione avrà l'incarico di monitorare il clima nelle aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza delle condizioni di mobbing.

Art. 14 - Responsabilità civili e penali

Il comma 6 dell'art. 24 del ccnl 26 aprile 1995 viene sostituito dal seguente:

"6. Le garanzie e le tutele di cui sopra si applicano anche posteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro e possono essere assicurate anche attraverso la stipula di apposita polizza, con onere a totale carico dell'azienda".

Art. 15 - Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2003, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole norme, ed ha scadenza il 31 dicembre 2006.
2. La parte relativa al trattamento retributivo, della formazione e di previdenza ed assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2006.

CONFCOMMERCIO
Sergio Billè

MANAGERITALIA
Claudio Pasini

Allegato 1

Quota del contributo annuo totale di € 5.267,86 assegnata alle Garanzie a contribuzione annua fissa indipendentemente dell'età e dal sesso del dirigente

Invalidità permanente da malattia:	€ 546,36
Esonero pagamento premi:	€ 60,00
Long term care:	€ 154,94

TEMPORANEA DI GRUPPO CASO MORTE

Quota del contributo annuo totale di € 5.267,86

assegnata alla Polizza Temporanea Caso Morte in funzione dell'età e del sesso

Età	CAPITALE ASSICURATO		PREMIO LORDO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
21	325000	325000	404,03	300,03
22	325000	325000	417,03	339,03
23	325000	325000	417,03	365,03
24	325000	325000	426,78	381,28
25	325000	325000	436,53	391,03
26	325000	325000	452,78	404,03
27	325000	325000	465,78	417,03
28	325000	325000	485,28	417,03
29	325000	325000	501,53	426,78
30	325000	325000	501,53	436,53
31	324000	324000	499,99	451,39
32	324000	324000	499,99	464,35
33	324000	324000	499,99	483,79
34	318000	318000	490,75	490,75
35	318000	318000	490,75	490,75
36	303000	303000	467,65	467,65
37	283000	283000	442,51	436,85
38	266000	266000	431,95	410,67
39	249000	249000	414,37	384,49
40	234000	234000	408,19	361,39
41	223000	223000	413,58	344,45
42	210000	210000	421,03	328,63
43	198000	198000	426,73	321,79
44	182000	182000	425,09	303,15
45	167000	167000	418,53	291,61
46	152000	152000	422,07	282,23
47	139000	139000	434,71	279,03
48	129000	129000	444,79	278,38
49	122000	122000	457,31	285,29
50	110000	110000	444,33	276,03

51	100000	100000	435,03	278,03
52	90000	90000	429,43	281,83
53	82000	82000	437,27	283,11
54	74000	74000	437,63	277,79
55	68000	68000	450,51	275,07
56	68000	68000	500,15	296,15
57	68000	68000	555,23	324,71
58	68000	68000	617,11	362,79
59	68000	68000	685,79	402,23
60	68000	68000	759,91	450,51
61	68000	68000	839,47	500,15
62	68000	68000	925,15	555,23
63	68000	68000	1018,31	617,11
64	68000	68000	1120,99	685,79
65	68000	68000	1233,19	759,91
66	15543,03	25047,85	309,87	309,87
67	14331,32	22725,53	309,87	309,87
68	13187,02	20644,39	309,87	309,87
69	12163,84	18751,67	309,87	309,87
70	11037,88	17044,15	309,87	309,87